

# Trovarisposte

I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
Gian Andrea Giavazzi  
Renato Tassetti

**IL NOTAIO**  
Marco Ruggeri

**I CONSULENTI DEL LAVORO**  
Lucia Caccia  
Giuseppe Valenti

**L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO**  
Francesco Cortesi

dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Bergamo

del Consiglio notarile di Bergamo

del Centro studi consulenti del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio Sictet-Cisl di Bergamo

## Dichiarazione dei redditi Precompilata disponibile

**On line.** Dal 2 maggio è possibile integrare o modificare il modulo Il 730 andrà inviato entro il 24 luglio, il modello Redditi entro il 2 ottobre



È possibile inviare on line la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate entro il 24 luglio

MARCO CONTI

Disponibile on line la dichiarazione dei redditi precompilata 2017. Dal prossimo 2 maggio sarà possibile integrare o modificare la precompilata, che andrà poi inviata entro il 24 luglio (nel caso del modello 730), o entro il 2 ottobre (modello Redditi). Per visualizzare il proprio modello 730 o il modello Redditi basta entrare nell'area riservata (prima voce nella colonna di destra) del sito delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) e inserire il nome utente, la password e il pin rilasciati dalle Entrate per usufruire dei servizi on line dell'Agenzia. Il discorso vale anche per le dichiarazioni riguardanti un minore o un tutelato, in questo caso tramite il genitore o il tutore. È possibile accedere alla propria dichiarazione anche utilizzando la Carta nazionale dei servizi, le credenziali rilasciate dall'Inps, quelle del portale NoiPa (per i dipendenti pubblici) oppure tramite Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare

le stesse credenziali per tutti i servizi on line delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. La corsia informatica non preclude la possibilità per il contribuente di delegare un professionista o di rivolgersi a uno dei tanti centri di assistenza fiscale (Caf) presenti sul territorio. Per coloro che sono ancora sprovvisti delle credenziali di accesso, si deve selezionare nella home page del sito delle Entrate la sezione Fisconline (colonna destra) e seguire la procedura di registrazione: il sistema fornisce immediatamente le prime quattro cifre del codice Pin, mentre le altre sei cifre e la password per il primo accesso saranno spediti direttamente al domicilio conosciuto dall'Agenzia. Pin e password possono essere richiesti anche presso gli uffici: in questo caso, i funzionari consegnano le prime quattro cifre del Pin e la password di primo accesso, insieme alle istruzioni da seguire per ottenere la seconda parte del codice Pin accedendo al sito internet delle Entrate. Le Entrate met-

La rubrica

### Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it) che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

tono a disposizione diversi canali di assistenza, tra cui un sito dedicato (<https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it>), che riporta tra le tante info anche le risposte ai quesiti più frequenti. Disponibili anche i numeri dell'assistenza telefonica: 848.800.444 (rete fissa), 06.966.689.07 (cellulare) e +39 06.966.689.33 (per chi chiama dall'estero), operativi dal lunedì al venerdì (9-17) e il sabato (9-13). Per i contribuenti di Bergamo, negli uffici territoriali di Bergamo (Largo Belotti 3 e via Bonomelli 3), Clusone, Ponte San Pietro e Treviglio, sono state attivate le postazioni self service «Punto d'incontro per la dichiarazione precompilata 2017» che permettono al contribuente di accedere alla propria dichiarazione precompilata in autonomia, con l'aiuto di un funzionario. Oltre ai canali nazionali, attivi per Bergamo il numero del Centro di Contatto della Direzione provinciale (035.3880.111, opzione 2) e l'indirizzo e-mail [dp.bergamo.centrocontatto@agenziaentrate.it](mailto:dp.bergamo.centrocontatto@agenziaentrate.it).

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it)  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

### Commercialisti

RISPOSTA N.1028

### Erogazioni a società sportive: detraibile il 19%

*Ho fatto una donazione a favore della associazione sportiva dilettantistica calcio per promuovere la scuola calcio dei più piccoli. Posso recuperarla nel 730?*

— LETTERA FIRMATA

L'art. 15, c. 1, lett. i-ter, TUIR dispone che dall'imposta lorda si possa detrarre il 19% delle erogazioni liberali in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche fino al limite di 1.500 euro complessivo per anno. Per poter usufruire della detrazione, le erogazioni devono essere: in favore di società e associazioni, riconosciute dal Coni o da Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportiva e della natura dilettantistica; effettuate tramite versamento bancario/postale, o con carte di credito, bancomat e assegni bancari/circolari. Non spetta quindi per le erogazioni effettuate in contanti. Va conservata e predisposta la seguente documentazione: ricevuta del versamento bancario/postale o estratto conto carta di credito/bancomat da cui risulta il beneficiario; ricevuta rilasciata dal beneficiario con evidenza della modalità della donazione (se il pagamento avviene con assegno o nella documentazione attestante la donazione non è individuato il beneficiario); dal 2017 (CM n. 7/E del 4/4/2017), nella documentazione attestante il versamento deve essere individuato il carattere di liberalità della donazione.

RISPOSTA N.1029

### Sconti del 50% se il figlio abita in casa in comodato

*I miei genitori che risiedono nel comune di Bergamo, anni fa hanno acquistato una seconda casa sempre a Bergamo, affittata fino allo scorso anno. Da quest'anno risiedo nella casa ormai sfitta a fronte di un comodato. I miei genitori devono pagare l'Imu sulla seconda casa?*

— LETTERA FIRMATA

La legge di stabilità 2016 ha introdotto una norma di favore che consente di ridurre la base imponibile del 50% a partire dall'1 gennaio 2016 nel caso in cui le unità immobiliari siano concesse in comodato ai parenti in linea

retta entro il primo grado (genitori e figli), che le utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione non si applica alle unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso). Per poter usufruire del beneficio è tuttavia necessario che: il contratto di comodato sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate; chi ha concesso il comodato (comodante) possieda un solo immobile in Italia - destinato ad uso abitativo, indipendentemente dalla quota di possesso ed escluse le pertinenze - risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile in comodato. L'agevolazione si applica anche nel caso in cui il comodante possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non accatastato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il comodante abbia presentato dichiarazione Imu, attestando il possesso dei suddetti requisiti.

RISPOSTA N.1030

### Detrazione solo per il proprietario non l'usufruttuario

*Io e mio marito abbiamo contratto al 50% un mutuo ipotecario per l'acquisto prima casa di abitazione, io posseggo la nuda proprietà al 100% e mio marito ha l'usufrutto al 100% della casa di abitazione. Mio marito non può detrarre la sua quota di interessi perché non proprietario. La quota del 50% di interessi a mio nome (pagati effettivamente da mio marito) mio marito non la può detrarre nel suo mod. 730 pur essendo io fiscalmente a carico suo. Vorrei sapere perché non può detrarre detta quota?*

— LETTERA FIRMATA

L'Agenzia delle Entrate ha ripetutamente affermato che la detrazione dall'Irpef del 19% dell'onere sostenuto per interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale spetta esclusivamente al proprietario o nudo proprietario, e non anche all'usufruttuario. È, quindi, richiesta la presenza di un doppio requisito: essere proprietario (o nudo proprietario) dell'immobile e intestatario del contratto di mutuo. Nel caso di specie il marito, non avendo la qualifica di proprietario, non ha diritto alla detrazione. Si segnala, inoltre, come gli interessi passivi su mutui ipotecari non rientrino tra le spese detraibili se sostenute nell'interesse di persone fiscalmente a carico.



**Notaio**

RISPOSTA N.1031

**Sposarsi in Cina  
Copia dell'atto  
va inviata in Italia**

*Intendo sposarmi in Cina. Ho letto sul sito del Ministero affari esteri che non servono preventive pubblicazioni in Italia, ma se intendo far riconoscere anche in Italia il mio matrimonio devo richiederlo al Consolato italiano a Pechino, il quale provvederà ad informare il mio Comune di residenza. È esatto questo? Ringraziando molto porgo distinti saluti*

– LETTERA FIRMATA

Quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, il matrimonio può essere validamente celebrato all'estero innanzi all'autorità locale, secondo le leggi del luogo ed in tal caso, secondo la prassi amministrativa (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 621 del 1 febbraio 2008), non è soggetto alle preventive pubblicazioni in Italia. La legge prevede che, una volta celebrato il matrimonio, copia del relativo atto (debitamente tradotta in lingua italiana) debba essere rimessa, a cura degli interessati (i coniugi), alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana che, dopo averne verificato la validità, ne cura la trasmissione in Italia per la trascrizione (art. 16 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). Va precisato, comunque, che la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello Stato civile italiano non ha natura costitutiva, ma prettamente certificativa, e scopo di pubblicità.

RISPOSTA N.1032

**I cavi Telecom  
e Enel sotto il tetto  
Quali diritti?**

*Sotto il tetto di una mia proprietà per circa 30 metri passano da tempo: un cavo Enel e un cavo Telecom. Posso vantare dei diritti?*

– LETTERA FIRMATA

Nelle realtà urbane, e soprattutto in quelle densamente abitate, è frequente rinvenire la presenza di impianti, tubi, cavi di derivazione relativi ad utenze a servizio di soggetti

**TROVA INCENTIVI**

**Dote Scuola, on line le richieste  
sui contributi per i libri e le rette**

On line le informazioni e le modalità di richiesta contributo a sostegno della spesa dei test scolastici, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica e rette di frequenza (Dote Scuola 2017/2018 - Componenti Buono Scuola e Contributo acquisti libri testo, tecnologie e didattica). Dote Scuola è lo strumento messo a disposizione dei ragazzi che frequentano le scuole statali e paritarie ed è articolato nei seguenti componenti: 1) Buono Scuola (20 milioni di euro disponibili), finalizzato a sostenere gli studenti di età inferiore a 21 anni, che frequentano una scuola paritaria o statale che preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione. Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione Isee (in corso di validità) inferiore o uguale a 40 mila euro. 2) Contributo (oltre 11 milioni di euro) a studenti di età non superiore ai 18 anni per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, finalizzato a soste-

nere la spesa delle famiglie per l'acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, nel compimento dell'obbligo scolastico sia nei percorsi di istruzione che di istruzione e formazione professionale. Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione Isee inferiore o uguale a 15.494 euro. Le domande devono essere presentate entro le ore 17 del 15 giugno 2017. La compilazione, l'inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica sull'apposito indirizzo del sito regionale (<http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it>), dal quale è possibile consultare e scaricare anche una guida completa all'accesso con la carta regionale dei servizi e alla compilazione (sezione Aiuto del sito). In caso di necessità, supporto informatico e assistenza alla compilazione anche presso il proprio comune di residenza, la scuola paritaria dove lo studente è iscritto e gli sportelli Spazio Regione. Info anche telefonando a: 02 6765.2054 / 2382 / 2278 / 2308, o email: [dotescuola@regione.lombardia.it](mailto:dotescuola@regione.lombardia.it).

**Ma.Co.**



terzi. A volte si tratta di situazioni giuridicamente normative, che traggono origine dalla stipulazione di appositi atti costitutivi di servitù; più frequentemente, si tratta di situazioni di fatto, «non titolate», che tuttavia l'ordinamento riconosce e tutela nella misura in cui sia rinvenibile il consolidamento di un diritto di servitù, vuoi per la c.d. destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.), vuoi per usucapione (art. 1158 c.c.). Se, come non pare di poter escludere dal suo quesito, tali cavi si trovano nel sottotetto da oltre 20 anni, è verosimile ritenere che siano maturati i presupposti per la costituzione della relativa servitù e che, quindi, ben difficilmente se ne possa pretendere la rimozione. Sotto altro aspetto va rilevato che, in mancanza di una espressa previsione contenuta nel titolo costitutivo (e, a maggior ragione, ove difetti un titolo negoziale), al titolare del bene gravato dalla servitù non spetta normalmente il

diritto ad alcun canone periodico per il mantenimento di tali manufatti.

**Consulenti  
del lavoro**

RISPOSTA N. 1033

**Affitto d'azienda  
ma il contratto  
di solidarietà resta**

*Tra l'azienda, Inps e Rsu è stato sottoscritto il contratto di solidarietà per la durata di un triennio, che permette all'azienda di tenere in carico il personale dipendente e pagarlo solo per le ore effettivamente lavorate. Durante il triennio, si decide di concedere l'azienda in affitto. L'affittuario si accolla quindi il personale dipendente e i suoi relativi debiti a titolo di Tfr. Il contratto di solidarietà e quindi le agevolazioni ivi previste vengono trasferite*

*all'affittuaria?*

– LETTERA FIRMATA

La disciplina del trasferimento d'azienda è contenuta nell'articolo 2112 del Civile, il quale dispone che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. La stessa norma dispone poi che si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nella propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. La situazione in essere, nel caso di specie il contratto di solidarietà – salvo diversa previsione, per esempio la riduzione o cessazione della riduzione dell'orario legata a un miglioramento della situazione economica – si perpetua quindi in capo all'affittuario.

RISPOSTA N.1034

**Chi studia tutelato  
dal contratto  
metalmeccanici**

*Sono un lavoratore assunto in un'azienda che applica il Ccnl metalmeccanica industria, che frequenta un percorso di studi universitario. Quali sono i diritti in materia di permessi?*

– LETTERA FIRMATA

I lavoratori assunti con il Ccnl metalmeccanica industria che frequentano ancora dei percorsi scolastici-universitari, godono di particolari tutele: infatti saranno immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami; saranno inoltre esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i 2 giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari. È inoltre previsto un diritto allo studio di 150 ore pro capite triennali, usufruibili anche in un solo anno; nel caso di frequenza di corsi sperimentali per il recupero dell'attuale scuola dell'obbligo, per l'alfabetizzazione degli adulti e di lingua italiana per i lavoratori stranieri, il monte ore di permesso retribuito è elevato a 250 ore. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda per frequentare corsi di studio non dovranno superare rispettivamente il 3% complessivo della forza occupata.

**Amministratore  
di condominio**

RISPOSTA N.1035

**Caldie diverse  
non compatibili  
con canna fumaria**

*Abito in un condominio da trent'anni. Devo sostituire la mia caldaia perché è arrivata agli ultimi. Il mio idraulico mi dice che non posso mettere una nuova caldaia a condensazione perché non mi posso riattaccare alla canna fumaria esistente per far*

*sfogare gli scarichi della mia nuova caldaia. Cosa posso fare?*

– LETTERA FIRMATA

La produzione di caldaie a tiraggio naturale è cessata in Italia il 26 -09-2015 per effetto del recepimento della direttiva europea 2009/125/CE. Le caldaie del tipo a condensazione, molto più efficienti in termini di produzione di calore, non possono però impegnare il condotto fumario collettivo ramificato esistente se esso è già al servizio di altre caldaie a tiraggio naturale. Talvolta purtroppo il tetto non è accessibile in via diretta. Considerando però che oggi il problema è suo, ma domani potrebbe interessare anche gli altri utenti di quel condotto fumario, lei potrebbe pensare di proporre a tutti loro di sostituire contemporaneamente a lei le loro vecchie caldaie; il condotto fumario esistente si trasformerebbe così in asola tecnica per ospitare nuovi singoli tubi o un nuovo tubo collettivo per portare a tetto i fumi delle nuove caldaie a condensazione. Affidatevi, ad ogni buon conto, a un termotecnico per verificare tale fattibilità o alternative.

RISPOSTA N 1036

**Travi dei balconi  
Chi deve pagare  
la manutenzione?**

*Un condominio è composto da due palazzine con piano terra e 1° piano per quindici famiglie. Nelle due palazzine ci sono 16 balconi tutti di proprietà dei residenti al primo piano. In detti balconi ci sono quattro travi in legno per ogni balcone che dalla base del balcone raggiungono il sottotetto. Nell'atto notarile è evidenziata la proprietà dei condomini al primo piano. Poiché dette travi necessitano di manutenzione mai fatta dai proprietari ora esce fuori che per la spesa di sistemazione devono partecipare anche i condomini residenti al piano terra.*

– LETTERA FIRMATA

I balconi, pacificamente ritenuti di proprietà dell'intestatario dell'appartamento a cui sono funzionalmente collegati, hanno una loro struttura composita. Solo un attento esame consente di verificare sino a che punto si estende la proprietà esclusiva del singolo condomino e dove comincia la proprietà comune di tutta la collettività dei partecipanti. In relazione ai singoli elementi del balcone, ove la loro titolarità non sia menzionata in un titolo, cioè in un atto di acquisto o in un regolamento di condominio, occorre indagare e verificare che tipo di funzione principale essi svolgano e vedere se essa sia comune o meno; le travi, ad esempio, potrebbero essere elementi del tetto; oppure avere una finalità meramente decorativa e concorrere così, insieme alla facciata, a conferire allo stabile, attraverso l'armonia e la unità di linee e di stile, quel decoro architettonico che costituisce bene comune dell'edificio; in questi casi le spese per la loro manutenzione si dividono tra tutti.

**@Trova  
Risposte**

**Il tuo quesito** Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro  
☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

**Dati del lettore**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

**L'ECO DI BERGAMO**



# Energia e gas, verso la proroga Mercato libero da metà 2019

**Consumatori.** Per le famiglie risparmi del 20% con l'attuale sistema tutelato Dal 1° maggio sarà in vigore il ripristino veloce per contratti non richiesti

L'approvazione del Ddl Concorrenza è attesa a maggio, con un maxi emendamento del governo che prolungherà la vita del mercato tutelato di luce e gas di un anno fino a tutto giugno 2019, con una proroga di un anno rispetto all'attuale scadenza fissata a fine giugno 2018.

Dopo gli allarmi delle associazioni consumatori sul rischio aumenti, il governo ha deciso quindi di tenere in vita ancora per un anno in più il sistema di maggior tutela con tariffe fissate dall'Autorità per l'energia. Tariffe che, da un'analisi della stessa Authority, sono risultate più convenienti in media del 20% rispetto a quelle che i piccoli clienti riescono a spuntare sul libero mercato.

Dal 1996 al 2016, ovvero in vent'anni, il costo di gas e luce è aumentato rispettivamente del 52,44% e del 74,5%. La spesa di una famiglia media è di 1.124 euro annui per il gas (con un consumo di 1.400 metri cubi) e di 498 euro per l'energia elettrica (per un consumo di 2.700 Kilowattora). Incide l'onerosità delle imposte: gli oneri di sistema sono il 38% della bolletta del gas e il 19% per l'energia.

Lo scarso risparmio non è l'unico problema del mercato libero. A ostacolarne il decollo c'è la complessità dei contratti e delle bollette. Inoltre, sul mer-



Il Ddl Concorrenza emendato rinverrà a luglio 2019 l'avvio del mercato totalmente libero per energia e gas

cato libero fioccano contratti non richiesti, pratiche commerciali scorrette e abusi: la associazioni dei consumatori denunciano da anni questa situazione all'Autorità per l'energia, al Governo e al Parlamento.

Per questo, si chiede di inserire nel Ddl Concorrenza una clausola di monitoraggio su tariffe, comportamenti e modalità di vendita al fine di disporre

regole più severe, per essere sicuri che il mercato libero non si tradurrà in uno svantaggio per i consumatori.

Con la proroga, resta in vigore il servizio di maggior tutela, ovvero il regime tariffario per energia e gas definito su base trimestrale dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi). Attualmente, il 68% delle famiglie italiane

(due su tre) fa ancora ricorso al mercato tutelato.

La sua eventuale chiusura a metà del 2019 comporterà il passaggio forzato al mercato libero di 24 milioni di consumatori, ovvero circa 20 milioni di famiglie. Per gli operatori del mercato libero si tratterà di spartirsi ben 4 milioni di nuovi contratti. E per gli operatori del mercato tutelato (principal-

mente Enel) significherà perderne altrettanti.

Il mercato libero conta circa 400 operatori per l'elettricità e 300 per il gas. Sembra avere effetti positivi per piccole imprese e partite Iva, mentre le famiglie fanno fatica a scegliere l'offerta più conveniente, anche perché il confronto è difficile. Per questo i consumatori chiedono all'Autorità di deliberare l'obbligo per gli operatori di rendere più trasparenti le offerte e favorirne la comparabilità, individuando elementi comuni che debbano essere contenuti in tutte le proposte per la fornitura di energia sul mercato libero.

Per rendere ancora più graduale il cambiamento, dal 2017 è stata introdotta la Tutela simile, un'offerta che riguarda solo la luce, le cui condizioni sono controllate dall'Autorità e variano da gestore a gestore: ad oggi risultano formalizzati però solo 1001 contratti.

## Bonus luce e gas

Nel frattempo, vale la pena ricordare due possibilità. La prima è il bonus luce e gas. Si tratta di un'agevolazione che le famiglie a basso reddito possono chiedere al proprio fornitore al fine di vedersi riconosciuto uno sconto sulla bolletta dell'energia sia elettrica sia del gas. È necessario fare l'Isce presso un Caf. I requisiti sono: limite di reddito Isee di 8.107,5 euro o 20.000 euro se con più di tre figli a carico. Per scarsa conoscenza, ne beneficino poche famiglie rispetto a quelle che ne avrebbero diritto.

## Procedura di ripristino veloce

La seconda possibilità è la procedura speciale di ripristino veloce per contratti non richiesti. Dal 1° maggio infatti entrano in vigore le nuove regole dell'Autorità per il caso in cui il passaggio a un nuovo fornitore di energia elettrica o gas avvenga senza ri-

spettare le regole preventive per la conferma del contratto. Dopo il reclamo, il cliente potrà aderire in modo volontario alla procedura di ripristino veloce per tornare al vecchio fornitore. Il venditore, prima dell'attivazione deve rispettare misure precise a conferma del contratto: copia del contratto firmato o sua conferma su supporto durevole.

Il cliente, in base a quanto previsto dal Decreto legge 21/2014 sui diritti dei consumatori, è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi. L'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.

Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il gestore, quindi, non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.

La normativa dell'Autorità dell'energia nella disciplina del ripristino prevede che il venditore contestato richieda un importo massimo relativo al corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per l'uso delle infrastrutture e l'approvvigionamento dell'energia consumata dal cliente finale (escludendo i costi relativi all'attività di commercializzazione), onere giudicato opinabile dalle associazioni, in quanto il consumatore dovrebbe pagare all'operatore scorretto gli oneri senza considerare il dispendio di tempo ed energia per tornare all'operatore antecedente al contratto non richiesto.

*In collaborazione con Adiconsum Bergamo*

## TROVA SCADENZE

Scadenario adempimenti mensili a cura del prof. dott. Giuliano Buffelli e dell'avv. Vincenzo Fusco

Lo scadenario non intende esaurire l'elenco di tutte le scadenze ma solamente segnalare quelle di interesse più generale.

Gli adempimenti fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che risultano scadenti di sabato o di giorno festivo, ai sensi sia del comma 8 dell'art. 6 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

**02/05 - PREPENSIONAMENTO IN CASO DI LAVORO «USURANTE»**  
I lavoratori dipendenti possono presentare domanda all'Istituto previdenziale la domanda per accedere al pensionamento anticipato, laddove ricorrano i requisiti comprovati da idonea documentazione.

**NUOVO REGIME PER I «LAVORATORI IMPATRIATI»**  
I lavoratori dipendenti che si sono trasferiti in Italia entro il 31.03.2015, in presenza di determinati requisiti, possono beneficiare del nuovo regime fiscale (riduzione della base imponibile al 70% per il 2016 e al 50% per il quadriennio 2017-2020).

**04/05 - AGEVOLAZIONI PER L'ARTIGIANATO DIGITALE**  
Scade il termine per la presentazione al Mise (all'indirizzo p.e.c. dgiaia.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it) di presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni allo scopo di promuovere attività innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile.

**15/05 - ADEMPIMENTI IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA**  
I soggetti con partita Iva devono emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative:  
- alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto, effettuate nel mese

precedente;  
- alle prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;  
- alle prestazioni di servizi «generiche» rese o ricevute nel mese precedente a/da soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Ue (integrazione fattura) o a/da soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea (autofattura);  
- alle cessioni comunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente;  
- agli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel mese di febbraio 2017 per i quali non è stata ricevuta la relativa fattura entro il mese di marzo 2017 (autofattura).  
Le fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

**ADEMPIMENTI IVA - ANNOTAZIONE DI OPERAZIONI PER LE QUALI È STATO EMESSO SCONTRINO FISCALE O RICEVUTA FISCALE**  
I titolari di partita Iva devono provvedere all'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

**16/05 - VERSAMENTO RITENUTE, IVA, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E TRIBUTI VARI**  
I titolari di partita Iva devono provvedere al pagamento telematico (direttamente o tramite intermediari abilitati) con modello F24 dei seguenti tributi, ritenute, Iva e contributi previdenziali:  
- ritenute alla fonte operate nel mese precedente (ad esempio quelle sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, ecc.);  
- Iva a debito relativa alla liquidazione del mese precedente per i contribuenti mensili;  
- contributi previdenziali da versare all'Inps relativi alle retribuzioni del personale dipendente nel mese

precedente;  
- altri tributi regionali quali ad esempio l'addizionale Irpef introdotta dal D. Lgs. n. 446/97.

**16/05 - VERSAMENTO RITENUTE OPERATE DAI CONDOMINI**  
I condomini devono versare entro oggi le ritenute operate sui pagamenti effettuati nel mese precedente di prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi nell'esercizio di imprese.

**TOBIN TAX**  
Gli intermediari finanziari e i notai che intervengono nelle operazioni finanziarie devono provvedere al versamento dell'imposta relativa ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, nonché alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente.

**IMPOSTA SOSTITUTIVA SU CAPITAL GAIN**  
Gli intermediari finanziari devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva applicata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di «risparmio amministrato». Gli stessi soggetti devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di «risparmio gestito», in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.

**17/05 - REGOLARIZZAZIONE IVA E RITENUTE DEL MESE DI GENNAIO**  
I sostituti d'imposta e i titolari di partita Iva possono provvedere alla regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e all'Iva del mese di gennaio 2017, la cui scadenza del termine era il 16.2.2017, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre interessi.

**18/05 - REGOLARIZZAZIONE IVA E RITENUTE DEL MESE DI MARZO**  
I sostituti d'imposta e i titolari di partita Iva possono provvedere alla regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e all'Iva del mese di marzo 2017, la cui



scadenza del termine era il 18.04.2017, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre interessi.

**20/05 - CONAI - DICHIARAZIONE MENSILE**  
Invio al Conai, da parte dei produttori ed utilizzatori di imballaggi, della dichiarazione relativa alle fatture emesse nel mese precedente o dei documenti ricevuti in qualità di importatori. Si ricorda che se il contributo annuo lordo non supera 31.000 euro per singolo materiale, la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera 310 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale. Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa, comunque solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal Conai.

**25/05 - CONTRIBUTI ENPAIA**  
I datori di lavoro agricolo devono provvedere al versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e alla presentazione della relativa denuncia.

**IVA - SCAMBI INTRACOMUNITARI - ELENCHI INTRASTAT MENSILI (APRILE 2017)**

Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile (oltre l'importo di euro 50.000 per singola categoria di operazione: cessioni e prestazioni rese o ricevute) devono presentare entro oggi gli elenchi Intrastat riferiti rispettivamente alle operazioni del mese precedente (aprile 2017). La trasmissione va effettuata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane.

**29/05 - REGOLARIZZAZIONE DICHIARAZIONE IVA**  
I titolari di partita Iva che avevano l'obbligo di presentare la dichiarazione Iva per l'anno 2016 in forma separata entro il 29.02.2017 possono regolarizzare:  
- l'omessa presentazione, tramite la trasmissione telematica della dichiarazione e la corresponsione della sanzione prevista, ridotta ad un decimo;  
- l'infedele dichiarazione, tramite la trasmissione telematica di una nuova dichiarazione integrativa e la corresponsione della sanzione prevista, ridotta ad un nono.

**30/05 - DEPOSITO BILANCIO AL REGISTRO IMPRESE**  
Le società con esercizio coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio il 30 aprile 2017, devono provvedere al deposito di una copia del bilancio stesso e dei relativi allegati presso il Registro Imprese.

**31/05 - TRASMISSIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**  
I titolari di partita Iva devono provvedere alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al trimestre gennaio-marzo. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

**ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEI BENI IMMOBILI STRUMENTALI**  
Scade il termine in favore degli imprenditori individuali per avvalersi della facoltà di estromissione agevolata

dall'ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2016, con effetto dall'1.01.2017. Sulla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap, nella misura dell'8%, da versare:  
- per il 60% entro il 30.11.2017;  
- per il rimanente 40%, entro il 16.06.2018.

**TRASMISSIONE MODELLI UNIEMENS**  
I datori di lavoro devono effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli Uniemens relative al mese precedente. Tale adempimento vale anche per i committenti e gli associanti in partecipazione con riferimento ai compensi corrisposti ai soggetti iscritti alla Gestione separata Inps.

**COMUNICAZIONE RAPPORTI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**  
Le Banche, Poste, Sim, Sgr, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari devono trasmettere all'Anagrafe tributaria, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti, consegnate nel mese precedente.

**ADEMPIMENTI IVA**  
Scade il termine per:  
- emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente;  
- rilevare il numero dei chilometri dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'impresa, da riportare nell'apposita scheda carburanti mensile;  
- fatturare, registrare e annotare i corrispettivi e registrare gli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.